

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)**

Testo aggiornato il 22 marzo 2010

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI
<p>Art. 1.</p> <p>Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</p> <p>1. 197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e</p>	<p>Il tetto per la detraibilità del contributo versato ai fondi integrativi del SSN è fissato ad un massimo di euro 3.615,20. Con DM Salute, da emanarsi entro 60 giorni, saranno individuati prestazioni ed</p>

<p>successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;</p> <p>b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».</p> <p>1. 198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>1. 376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a</p>	<p>ambiti di intervento interessati anche sulla base dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal datore di lavoro.</p>
	<p>Norme sulla formazione e composizione del Governo</p> <p>Previsione per il successivo Governo di 12 Ministeri con</p>

<p>sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione ⁽¹⁰⁶⁾.</p> <p>(106) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172 e poi così modificato dal comma 3-bis dell'art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p>	<p>P'accorpamento Lavoro, Salute e Politiche Sociali in un unico dicastero del Welfare.</p>
<p>1. 377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del <i>decreto legislativo n. 300 del 1999</i> sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al <i>decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 3 agosto 2001, n. 317</i>, e successive modificazioni, e al <i>decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 17 luglio 2006, n. 233</i>, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo <i>decreto-legge n. 181 del 2006</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 233 del 2006</i>, e successive modificazioni ⁽¹⁰⁷⁾.</p>	
<p>(107) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.</p>	

Art. 2.

Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

2. 46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

2. 46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'*articolo*

Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

Anticipazione dello Stato alle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia con i Piani di rientro fino a 9.100 milioni di euro per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali fino al dicembre 2005.

	<p>62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze ⁽¹³⁷⁾.</p>
	<p>(137) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 32, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.</p>
<p>Restituzione delle somme in trenta anni.</p>	<p>2. 47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.</p> <p>2. 48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle Regioni interessate, lo Stato procede, anche in <i>tranche</i> successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.</p>
<p>Appositi contratti Ministero Economia-Regione individuano le condizioni per la restituzione.</p>	

2. 49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

Alle Regioni con i piani di rientro che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti al 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo nei termini stabiliti dal Piano.

<p>Condizione di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (Federalismo fiscale)</p> <p>Attuazione del Dlgs 56/2000 per lo sblocco delle risorse degli anni 2005 e 2006 tramite le intese già sancite in Conferenza Stato-Regioni.</p>	<p>2. 52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
	<p>2. 53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
	<p>2. 54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.</p>
<p>Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria</p> <p>23 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria.</p>	<p>2. 279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».</p>
<p>Sono previste per il maggior importo finalizzazioni per l'ammodernamento tecnologico delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 milioni per unità di risveglio dal coma; - 7 milioni per unità di terapia intensiva neonatale; - 3 milioni per screening neonatali allargati per patologie metaboliche ereditarie 	<p>2. 280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle "unità di risveglio dal coma"; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di</p>

terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»⁽²⁰⁵⁾;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»⁽²⁰⁶⁾;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

(205) La Corte costituzionale, con sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99 (Gazz.

150 milioni di euro per cure palliative

Priorità negli accordi di programma per la realizzazione di strutture territoriali, residenziali e semiresidenziali.

Monitoraggio dell'attuazione al Ministero della Salute.

Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni 28 febbraio 2008.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 45/2008 che ha dichiarato illegittimi i vincoli previsti dall'art. 1 comma 796 lett. n, della legge n. 296/2006 è stata sancita nuova Intesa Stato-Regioni il 18 settembre 2008.

	<p>Uff. 8 aprile 2009, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.</p> <p>(206) La Corte costituzionale, con sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99 (Gazz. Uff. 8 aprile 2009, n. 14 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera.</p>
	<p>2. 281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.</p>
	<p>2. 282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al <i>decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.</p>
<p>Medicina penitenziaria</p> <p>Con DPCM entro tre mesi su proposta Ministero Salute e Giustizia di concerto con Ministero Economia e Ministero riforme d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni verrà data attuazione al Dlgs 230/1999 che prevede il trasferimento al SSN delle funzioni assistenziali a tutti i detenuti.</p> <p><i>Intesa Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008 e successivo DPCM 1 aprile 2008</i></p>	<p>2. 283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al <i>decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230</i>, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):</p>

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'*articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272*, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere

Trasferimento al Fondo sanitario di 157,8 milioni di euro per l'anno 2008; 162,8 per l'anno 2009 e 167,8 a decorrere dall'anno 2010.

<p>dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;</p> <p>d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;</p> <p>e) i criteri per la ripartizione tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria ⁽²⁰⁷⁾.</p>	<p>Trasferimento di attrezzature, arredi e beni strumentali.</p>
<p>(207) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il <i>D.P.C.M. 1° aprile 2008</i>.</p> <p>2. 284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.</p>	<p>Nelle more del trasferimento sono prorogati incarichi, collaborazioni e consulenze in corso alla data del 28 settembre 2007.</p>
<p>2. 307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'<i>articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91</i>, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro</p>	<p>Promozione e sicurezza della rete trapiantologia</p> <p>700.000 euro per verifiche della sicurezza della rete trapiantologia da ripartirsi fra le Regioni con DM salute di concerto con economia.</p>

<p>700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.</p>	
<p>2. 308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:</p> <p>a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;</p> <p>b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.</p>	<p>Il Centro trapianti può stipulare accordi e convenzioni con enti ed istituti nazionali ed internazionali e stipulare contratti di lavoro nei limiti del finanziamento.</p>
<p>2. 313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti</p>	<p>Disposizioni in favore dei giovani ricercatori</p> <p>Dal 2008 almeno il 10% del FIRST è destinato a progetti di ricercatori inferiori ai 40 anni.</p>

	<p>di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.</p>
	<p>2. 314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
	<p>2. 315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.</p>
<p>Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario</p>	<p>2. 316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».</p>

<p>2. 317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».</p>	<p>Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci</p> <p>Divieto di prescrizione da parte del medico di un medicinale sul quale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.</p>
<p>2. 348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.</p>	<p>Le valutazioni sono affidate alla Commissione tecnica scientifica dell'Aifa.</p>
<p>2. 349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.</p>	<p>Disposizioni per il recupero dei medicinali</p> <p>Le confezioni di medicinali valide, integre e ben conservate in</p>
<p>2. 350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto,</p>	

<p>possesto degli ospiti delle Rsa o dei loro familiari possono essere riutilizzate negli stessi ambiti.</p>	<p>dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.</p>
<p>Le confezioni di medicinali valide, integre e ben conservate possono essere consegnate dal detentore che non abbia necessità di utilizzarle a organizzazioni senza fini di lucro con finalità assistenziali.</p>	<p>. 351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.</p>
	<p>2. 352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>
<p>Modalità e condizioni per l'accesso alla quota premiale per l'anno 2007 (1.400 milioni di euro).</p> <p>Tetto del 13% per la spesa farmaceutica convenzionata</p>	<p>2. 353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:</p> <p>a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni</p>

<p>dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;</p> <p>b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell' idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.</p>	<p>La verifica degli effetti finanziari delle misure adottate dalle Regioni è effettuata dal Tavolo tecnico di verifica egli adempimenti con il supporto tecnico dell'Aifa.</p> <p>Soglia del 3% per la spesa farmaceutica non convenzionata.</p> <p>La verifica dell' idoneità e della congruità dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera è effettuata congiuntamente dal Comitato per la verifica dell'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti con il supporto dell'AIFA.</p>
<p>2. 354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p>Contributo straordinario alla Lega Tumori di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>
<p>2. 355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel</p>	<p>Istituzione presso il Ministero della Salute del registro di dottori in chiropratica.</p>

<p>campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.</p>	
<p>2. 356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 ⁽²²³⁾.</p>	<p style="text-align: center;">Sicurezza alimentare</p> <p>L'autorità nazionale per la sicurezza alimentare si avvale di una sede referente nella città di Foggia.</p> <p style="text-align: center;">Contributo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 1,5 per il 2010.</p>
<p>(223) Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.</p> <p>2. 357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la</p>	<p style="text-align: center;">Disposizioni relative al sistema nazionale di ECM</p> <p>L'accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2007 viene recepito: la gestione amministrativa del programma di ECM</p>

<p>ed il supporto alla Commissione sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Tale Agenzia con l'entrata in vigore della legge finanziaria si chiamerà Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.</p>	<p>gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.</p>
<p>Per tali nuovi incarichi l'Agenzia può avvalersi di personale non dirigenziale comandato dal Ministero della Salute o da altre amministrazioni pubbliche per un massimo di 15 unità. Possibili ulteriori distacchi dal Ministero.</p> <p>I contributi versati per l'accreditamento delle attività formative affluiscono nelle casse dell'Agenzia.</p>	<p>2. 358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di</p>

<p>funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1° agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.</p>	
<p>2. 359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'<i>articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266</i>, come sostituito dall'<i>articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 28 marzo 2001, n. 129</i>, integrato dai contributi di cui al comma 358.</p>	<p>La dotazione massima di personale è di 60 unità.</p>
<p>2. 360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'<i>articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</i>, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'<i>articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266</i>, e successive modificazioni.</p>	
<p>. 361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.</p>	<p>Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario</p> <p>A decorrere dal 2008 sono stanziati 180 milioni di euro per le transazioni dai danni da trasfusione o emoderivati infetti.</p>

2. 362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofili dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, e successive modificazioni ⁽²²⁴⁾.

(224) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 aprile 2009, n. 132*.

2. 363. L'indennizzo di cui all'*articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229*, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia ⁽²²⁵⁾.

(225) Vedi, anche, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 31, *D.L. 30 dicembre*

Con decreto del Ministero della Salute di concerto con Ministero dell'Economia vengono fissati i criteri e le priorità.

2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per il regolamento di esecuzione del presente comma vedi il *D.M. 2 ottobre 2009, n. 163*.

2. 364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'*articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825*, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'*articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

2. 365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

2. 366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le

I relativi oneri saranno ricavati dalla tassazione sui tabacchi.

Croce rossa

I contratti di lavoro a tempo determinato sono confermati per la durata delle convenzioni.

limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ⁽²²⁶⁾.

(226) Vedi, anche, l'art. 28, L. 18 giugno 2009, n. 69.

2. 367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

<p>2. 372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.</p>	<p style="text-align: center;">Vaccinazione HPV</p> <p>Il 50% del fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute costituirà contributo finanziario alle Regioni e Province autonome per la vaccinazione HPV tra le dodicenni. Il Fondo verrà ripartito con DM d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>2. 374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'<i>articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:</p> <p>a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;</p> <p>b) alle malattie rare;</p> <p>c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;</p> <p>d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute</p>	<p style="text-align: center;">Disposizioni attuative del Piano sanitario Nazionale</p> <p>L'importo di 60,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 previsto nella finanziaria 2007 da assegnare alle Regioni e alle Province autonome con DM salute previa intesa in Conferenza Stato-Regioni è finalizzato prioritariamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sperimentazione "case di cura" - malattie rare - unità spinali e cerebrolesi - sicurezza sui luoghi di lavoro - integrazione dipartimenti salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari - attuazione documento guadagnare salute

<p>mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;</p> <p>f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari», di cui al <i>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007</i>, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.</p>	<p>Quota fissa di partecipazione tickets</p> <p>Abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'anno 2008.</p> <p>Il finanziamento del SSN è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. (Abolizione ticket specialistica ambulatoriale – Risorse ripartite nell'Intesa 14 febbraio 2008).</p>
<p>2. 376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è abolita.</p>	<p>2. 377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.</p>
<p>2. 378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'<i>articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183</i>, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.</p>	

<p>2. 379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p style="text-align: center;">Assistenza protesica</p> <p>Linee guida con Accordo in Conferenza Stato-Regioni per promuovere l'assistenza protesica.</p>
<p>2. 380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.</p>	<p>Il livello di spesa non può superare il livello di spesa del 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Gli importi delle tariffe massime sono incrementati del 9%.</p>
<p>2. 381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di</p>	
<p>2. 433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti</p>	<p style="text-align: center;">Scuole di specializzazione mediche</p> <p>Sono ammessi al concorso i laureati e gli iscritti al corso di laurea</p>

<p>i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato ⁽²⁴⁴⁾.</p>	<p>che devono sostenere solo la prova finale.</p>
<p>(244) Comma così sostituito dall'<i>art. 7, D.L. 1° settembre 2008, n. 137</i>, come modificato dalla relativa legge di conversione.</p> <p>2. 436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati ⁽²⁴⁷⁾.</p>	<p>Contributo di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 per il centro ricerche Ceinge Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli</p>
<p>(247) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p> <p>2. 440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.</p>	<p>Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici</p> <p>Istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto tramite procedure individuate dai decreti del ministero della salute.</p>

2. 441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

2. 442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

2. 443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁴⁹⁾.

(249) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al *D.L. 27 maggio 2008, n. 93*.

Con DM Salute di concerto con Ministero Economia e d'intesa in Conferenza Stato-Regioni è approvato programma decennale per il risanamento con priorità per edifici scolastici, strutture ospedaliere, caserme, uffici aperti al pubblico.

Dotazione del fondo 5 milioni di euro per l'anno 2008.

<p>2. 462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p>«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;</p> <p>c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».</p>	<p>2. 464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>
<p>2. 465. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>	<p>2. 466. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>
<p>2. 467. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>	<p>2. 468. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>
<p>2. 469. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>	<p>2. 470. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>
<p>2. 471. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>	<p>2. 472. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»⁽²⁵¹⁾.</p>

(251) Comma così sostituito dall'art. 11-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 246.

<p>248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.</p>	
<p>2. 465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.</p>	<p>Fondo per le non autosufficienze</p> <p>Incremento di 100 milioni per l'anno 2008 (200 milioni già stanziati in finanziaria 2007) e di 200 milioni per l'anno 2009 (200 già stanziati nella finanziaria 2007).</p> <p><i>Intesa sulla ripartizione di tali risorse in Conferenza Unificata del 20 marzo 2008.</i></p>
<p>2. 532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.</p>	<p>Sicurezza sui luoghi di lavoro</p>
<p>2. 533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:</p> <p>«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».</p>	<p>Ai progetti formativi ed investimenti in materia di sicurezza di piccole e medie imprese è dedicato un finanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2008.</p>
<p>2. 534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per</p>	<p>Il Fondo per il sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli</p>

<p>ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.</p>	<p>anni 2008 e 2009 ed di 10 milioni a decorrere dal 2010.</p>
<p>2. 569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al <i>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</i>, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.</p>	<p>Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi</p>
<p>2. 570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'<i>articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.</p>	
<p>2. 571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi</p>	

del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*.

2. 572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

2. 573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e dall'*articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.*

488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

2. 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici ⁽²⁸⁶⁾.

(286) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M.* 12 febbraio 2009.

2. 575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non

aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

2. 576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

2. 588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. 589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7*

Contenimento costi della amministrazioni pubbliche

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

2. 590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

2. 591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato *decreto legislativo n. 82 del 2005*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai

servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

2. 592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 78 del citato codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, introdotti dal comma 591 ⁽²⁹⁰⁾.

(290) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 aprile 2009*.

2. 593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri

concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

2. 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

2. 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

2. 596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

2. 597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

2. 599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione

propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

2. 600. Le Regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602 (291).

(291) La Corte costituzionale, con sentenza 16-20 novembre 2009, n. 297 (Gazz. Uff. 25 novembre 2009, n. 47 - Prima serie speciale), ha

Le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio Sanitario nazionale adottano gli atti di propria competenza per l'attuazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi 588 a 602.

	<p>dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da 588 a 593 dell'art. 2 della presente legge.</p>
	<p>Art. 3.</p> <p>Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali</p>
	<p>. 3. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222</i>, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽³⁰³⁾.</p> <hr/> <p>(303) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>
<p>Destinazione della quota del cinque per mille</p>	<p>3. 4. Al comma 1237 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».</p> <p>3. 5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta</p>

spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale ⁽³⁰⁴⁾;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾.

(304) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(305) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(306) Vedi, anche, il D.P.C.M. 19 marzo 2008.

3. 6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

3. 7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 ⁽³⁰⁷⁾.

(307) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 19 marzo 2008*.

3. 8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009 ⁽³⁰⁸⁾.

Con Decreto non regolamentare del Presidente del consiglio sono stabilite le modalità ed i soggetti ammessi al riparto.

<p>(308) Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 1-ter dell'art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell'art. 63-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunti dalle relative leggi di conversione.</p> <p>3. 9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.</p>	
<p>3. 10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».</p> <p>3. 11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.</p>	
<p>3. 79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>stralcio articolo</i></p> <p>10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche,</p>	<p style="text-align: center;">Lavoro flessibile</p> <p>Possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile per specifiche figure anche gli enti del SSN.</p>

possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'*articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento»⁽³⁵⁰⁾.

(350) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 giugno 2009, n. 175 (Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 79, sollevata con riferimento agli artt. 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

Gli enti del SSN possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per progetti di ricerca .

<p>Orario di lavoro - deroga</p> <p>Per il personale di ruolo del SSN in materia di orario di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti.</p>	<p>3. 85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».</p>
<p>Assunzione di personale</p> <p>Nel rispetto del tetto di spesa per il personale va verificato e valutato il lavoro dei precari anche nelle procedure di reclutamento della dirigenza medica.</p>	<p>3. 115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».</p>
<p>Rinnovi contrattuali biennio 2006-2007</p> <p>Incremento di finanziamento per i rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 di 661 milioni di euro per il 2008 e di 398 milioni a decorrere dall'anno 2009.</p> <p>Intesa Stato-Regioni 18 settembre 2008.</p>	<p>3. 139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.</p>

L. 28-2-2008 n. 31

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 51 del 29 febbraio 2008, S.O.**

aggiornamento 25 marzo 2010

*a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Settore Salute e Politiche Sociali*

TESTO LEGGE	ASPETTI ATTUATIVI
<p>Sezione IV - Salute</p> <p>8. Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici⁽³³⁾.</p> <p>1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:</p> <p>a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano</p>	<p>Deroga alla disposizione (FIN 2007) relativa all'applicazione delle addizionali oltre i livelli massimi previsti della legislazione.</p>

gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato»;

c) entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte

Estinzione crediti vantati nei confronti dell'azienda
universitaria Policlinico Umberto I

capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2009. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'*articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 127* (34) (35).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

3. All'*articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le

Autorizzazione di spesa 250 milioni per il 2008

Aggiornamento delle tariffe massime

Revisione tariffe massime per prestazioni di assistenza termale

<p>prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'<i>articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323</i>. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.»⁽³⁶⁾.</p>	<p>3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>
<p>(33) Rubrica così sostituita dalla <i>legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31</i>.</p> <p>(34) Lettera così modificata prima dal comma 8 dell'<i>art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207</i> e successivamente dall'<i>art. 23, comma 8, D.L. 1° luglio 2009, n. 78</i>.</p> <p>(35) Comma prima rettificato con <i>Comunicato 11 gennaio 2008</i> (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così sostituito dalla <i>legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31</i>.</p> <p>(36) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione IV - Salute</p> <p>8-bis. Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali</p>	

del cordone ombelicale.

1. [È prorogato al 28 febbraio 2009 il termine di cui all'*articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219*, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regola le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze] ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾.

(37) Comma abrogato dal comma 15 dell'*art. 35, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(38) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31* e così modificato dal comma 11 dell'*art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'*art. 7, D.L. 30 giugno 2008, n. 113*, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

<p style="text-align: center;">Sezione IV - Salute</p> <p>8-ter. Fondo transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario.</p> <p>1. Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale ⁽³⁹⁾.</p>	<p style="text-align: center;">Incremento Fondo transitorio di 14 milioni di euro</p>
<p>(39) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente articolo vedi l'allegato al D.L. 27 maggio 2008, n. 93.</p>	
<p>9. Proroghe e disposizioni in materia di farmaci.</p> <p>1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 ⁽⁴⁰⁾, fermo</p>	

restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008 ⁽⁴¹⁾.

2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'*articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo *ex factory* con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo *ex factory*. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati ⁽⁴²⁾.

2-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della disciplina prevista dall'*articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la

data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma ⁽⁴³⁾.

(40) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 34, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 e l'art. 6, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

(41) Comma così rettificato con *Comunicato 11 gennaio 2008* (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9).

(42) Con *D.M. 11 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 giugno 2008, n. 146) sono state definite le modalità di comunicazione dei prezzi massimi «ex factory» dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.

(43) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31*.

	<p>10. Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia.</p> <p>1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'<i>articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 20 giugno 2003, n. 141</i>, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽⁴⁴⁾.</p> <p>2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'<i>articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 22 aprile 2005, n. 58</i>.</p> <hr/> <p>(44) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>
	<p>11. Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.</p> <p>1. Il comma 356 dell'<i>articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di</p>

<p>"Autorità nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010»⁽⁴⁵⁾.</p>	<p>(45) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p>
<p>11-bis. Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori.</p> <p>1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:</p> <p>«464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale "SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS"»⁽⁴⁶⁾.</p>	<p>(46) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.</p>

31.

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

24. Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute.

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della *legge 25 marzo 1997, n. 68*, come determinata dalla tabella C

allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ⁽⁸⁸⁾.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008 ⁽⁸⁹⁾.

(88) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(89) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

24-ter. Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale

	<p>sanitario.</p> <p>[1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009] ⁽⁹¹⁾.</p>
	<p>(91) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi abrogato dall'art. 1-ter, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.</p> <p>24-sexies. Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.</p> <p>1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.</p> <p>2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli</p>

	<p>psicologi»⁽⁹⁴⁾.</p>
	<p>(94) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p> <p>40. Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali.</p> <p>1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'<i>articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 novembre 2007, n. 222</i>, è rinviato al 31 dicembre 2008.</p> <p>2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'<i>articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 novembre 2007, n. 222</i>, è rinviato al 31 dicembre 2008.</p> <p>3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'<i>articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 novembre 2007, n. 222</i>, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.</p> <p>3-bis. All'<i>articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 novembre 2007, n. 222</i>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;

2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Deite somme saranno ripartite»;

b) [al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002,»] ⁽¹⁷⁵⁾,

c) al comma 3, le parole: «la somma di cui al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano» ⁽¹⁷⁶⁾.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ⁽¹⁷⁷⁾.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono

avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale»⁽¹⁷⁸⁾.

(175) Lettera soppressa dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.

(176) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

<p>(177) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p> <p>(178) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p>	
<p>40-bis. Proroga di termini in materia di patto di stabilità.</p> <p>1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».</p> <p>2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007 ⁽¹⁷⁹⁾.</p>	
<p>(179) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p>	
<p>43. Accantonamenti.</p> <p>1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,</p>	

	<p>sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.</p> <p>1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato»⁽¹⁸⁷⁾.</p> <hr/> <p>(187) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.</p>
--	---

MANOVRA ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 2009-2011

Legge 6 agosto 2008 n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

aggiornamento aprile 2010

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI E OSSERVAZIONI
<p>Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie</p> <p>1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare. ⁽¹²²⁾</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione</p>	<p>Con decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 l. n. 131/2003, vengono individuate le disposizioni da abrogare per consentire il successo della iniziative di miglioramento della qualità dell'assistenza, comunque operanti.</p> <p><i>Le Regioni condividono la disposizione che ha ricevuto anche l'emendamento proposto di prevedere l'intesa ex l.n. 131, c.d. intesa forte.</i></p>

<p>europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario».</p> <hr/> <p>(122) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le disposizioni del comma 13 prevedono per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale ed in ragione della qualifica posseduta e della necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico affidato, il rinvio alla contrattazione collettiva della determinazione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano protezione appropriata e pieno recupero delle energie psico-fisiche.</p> <p><i>Il rinvio delle determinazioni delle modalità operative alle sedi negoziali, richiesto dalle Regioni in diverse sedi, consentirà alle stesse di garantire l'individuazione di soluzioni concordate ed equilibrate a tutela dei lavoratori-dirigenti e della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate.</i></p>
<p>Art. 41 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro</p> <p><i>omissis</i></p> <p>13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.⁽¹³⁷⁾</p> <p>(137) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Art. 41 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro</p> <p><i>omissis</i></p> <p>13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.⁽¹³⁷⁾</p> <p>(137) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p>

<p>Art. 61 Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ⁽¹⁸⁹⁾</p> <p>(189) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁰⁾</p> <p>15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali ⁽²⁰⁸⁾. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.</p> <p>16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento</p>	<p>Riduzione dei trattamenti economici personale dirigente sanitario</p> <p>Il comma 14 dispone, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, una riduzione del 20% delle retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie.</p> <p>Riduzione degli oneri di organismi politici ed apparati amministrativi regionali</p> <p>Il comma 16 prevede che entro l'anno 2008 la Regione adotti disposizioni normative o amministrative finalizzate alla riduzione dei compensi e delle indennità di organismi politici nonché alla soppressione di enti inutili, fusione di società partecipate,</p>
---	---

<p>alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19⁽²⁰⁹⁾.</p>	<p>ridimensionamento di strutture organizzative. La disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risparmi di spesa concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.</p>
<p style="text-align: center;"><i>omissis</i></p> <p>19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all' <i>articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo⁽²¹⁰⁾.</p>	<p>Abolizione del ticket assistenza specialistica e relativa copertura</p> <p>Il comma 19 abolisce per gli anni 2009, 2010 e 2011 la quota di partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.</p>
<p>20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:</p> <p>a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all' <i>articolo 79, comma 1, del presente decreto</i>, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;</p> <p>b) le regioni⁽²¹¹⁾:</p> <p>1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le</p>	<p>Per la copertura di tali oneri il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni.</p> <p>Le Regioni destinano le risorse derivanti dall'attuazione dei commi 14 e 16 ed adottano le ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per la copertura della parte residuale degli oneri.</p>

risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.⁽¹⁹¹⁾

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria⁽²¹²⁾ ⁽¹⁹¹⁾.

omissis

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

Il comma 21 dispone che le Regioni in luogo della completa adozione delle misure indicate nei commi 14 e 16 e di quelle del punto 2 della lettera b) del comma 20, possono decidere di applicare in misura integrale o ridotta la quota di compartecipazione al costo ovvero di prevedere altre forme di compartecipazione.

Il comma 27 stabilisce che quota parte del fondo "depositi dormienti" concorra al finanziamento della social card di cui al comma 32 dell'articolo 81.

L'abolizione del ticket è condivisa dalle Regioni che hanno comunque richiesto in tutte le sedi istituzionali la copertura integrale dell'importo a carico del bilancio statale. Ciò in rispetto dell'impegno assunto dal Governo nel Patto per la salute: restano a carico delle regioni per l'anno 2009 434 milioni di euro. La copertura integrale da parte dello Stato è per le Regioni

(207) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

condizione indispensabile per ridefinire la nuova intesa di cui al comma 1 dell'art. 79.

Nel Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154

Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali viene disposto all'art. 1 comma 5 l'incremento del livello di finanziamento del SSN per l'anno 2009 di 434 milioni di Euro a totale copertura dell'abolizione del ticket.

(200) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(208) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo

periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(209) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (*Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo

periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(210) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (*Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1^a Serie speciale*), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo

periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(211) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (*Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo

periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, nonché all'*art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266*.

(191) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008, n. 189*.

(212) La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 2009, n. 341 (*Gazz. Uff. 7 gennaio 2010, n. 1, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14 e 16, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 20, lettera b), proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 21, proposta, in relazione all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria; ha

<p>dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Piemonte; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 15, primo periodo, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266.</p> <p>(191) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 5, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.</p> <p>(192) Comma abrogato dall'art. 1, comma 10-quater, lett. b), D.L. 23</p>	<p>Art. 63. Esigenze prioritarie</p> <p><i>omissis</i></p> <p>7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>Art. 63-bis. Cinque per mille ⁽²²⁴⁾</p> <p>1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei</p>
	<p>FNPS 2009</p> <p>Il comma 7 stabilisce un'integrazione di 300 milioni di euro al FNPS.</p> <p><i>Le Regioni, nel ribadire l'insufficienza delle risorse del Fondo e la preoccupazione per il ritardo del riparto 2008, hanno espresso condiscordia alla norma, specificando che tale aumento sia destinato interamente alle Regioni.</i></p>
	<p>Destinazione del 5 per mille</p>

redditi relative al periodo di imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

- a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' *articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall' *articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383*, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all' *articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997*;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla *legge 20 maggio 1985, n. 222*.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione

Fra le finalità il finanziamento della ricerca sanitaria

delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3 ⁽²²⁶⁾.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale ⁽²²⁵⁾.

(224) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

<p>(225) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il <i>D.M. 2 aprile 2009.</i></p> <p>(226) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il <i>D.P.C.M. 3 aprile 2009.</i></p>	
<p>Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'<i>articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.</p> <p>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere</p>	<p>Misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici</p>

continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale. ⁽²⁷⁰⁾

[2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. ^{(273) (276)}]

[3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. ^{(274) (276)}

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle

In caso di assenza per malattia per un periodo superiore a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Le Regioni avevano richiesto di aggiungere "o dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta" ed al comma 3 di prevedere che l'onere fosse a carico dell'Amministrazione che dispone il controllo.

somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'*articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53*, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'*articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.⁽²⁷⁴⁾ (271)

5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.⁽²⁷⁵⁾

5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.⁽²⁷⁵⁾

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

	<p>(270) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 23, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>(271) Comma abrogato dall'art. 17, comma 23, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>(272) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(273) Comma così modificato dall'art. 17, comma 23, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>(274) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 17, comma 23, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>(275) Comma inserito dall'art. 17, comma 23, lett. e), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.</p> <p>(276) Comma abrogato dall'art. 72, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.</p>
--	---

Le disposizioni, non riportando un'esplicita esclusione, si applicano anche al SSN.

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata,

presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità ⁽²⁷⁷⁾.

4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno.

7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattamento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.».

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. ⁽²⁷⁷⁾

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al

trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' *articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' *articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. ⁽²⁷⁷⁾

	<p>(277) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo art. 17, D.L. 78/2009.</p> <p>(278) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 2008.</p>
	<p>Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio</p> <p>1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».</p> <p>2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall' articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci. ⁽²⁹¹⁾</p> <p>3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18</p>

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa

nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: ⁽²⁹²⁾

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli *articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; ⁽²⁹³⁾

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ⁽²⁹⁴⁾ ⁽²⁹⁶⁾ ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

(295)

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. ⁽²⁹⁵⁾

(291) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(292) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(293) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(294) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(295) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(296) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha

dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare».

(297) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)».

(298) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 giugno 2009*.

(299) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 - 28 gennaio 2010, n. 27 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 76*, comma 6-bis, avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane promossa, in riferimento agli *artt. 117*, quarto comma, e *119* della Costituzione.

Capo III

Patto di stabilità interno

Art. 77. *Patto di stabilità interno*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011 ⁽³⁰²⁾.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative. ⁽³⁰⁰⁾

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l' *articolo 119, secondo comma, della Costituzione*, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

Fondo unico regionale

E' istituito un Fondo unico presso il Ministero dell'Economia in cui far confluire tutti i trasferimenti per le funzioni di competenza regionale.

Le Regioni avevano proposto tale Fondo nel documento di parere al DPEF quale passo propedeutico alla fiscalizzazione di queste risorse e quindi l'avvio del processo di Federalismo fiscale.

⁽³⁰¹⁾

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. ⁽³⁰¹⁾

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ⁽³⁰¹⁾

(300) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(301) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(302) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 novembre 2009, n. 284 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1^a Serie speciale), ha

dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e 77-ter, commi 1, 3 e 19, promosse in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96, al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006; ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 4, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.

Art. 77-ter. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome ⁽³²⁰⁾

(320) Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli *articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione*.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'*articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante

dall'applicazione dell' articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dal complesso delle spese finali sono escluse quelle per la sanità

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di

patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della

approvazione del decreto previsto dall' *articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006* a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata ⁽³²³⁾.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la

gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ⁽³²⁴⁾

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell' *articolo 76*.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente

non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell' *articolo 76*.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e all' *articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, introdotto dall' *articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006*.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di

Prosegue l'applicazione delle disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto in finanziaria 2007 (art. 1 comma 664) e di quelle sulla determinazione definitiva delle aliquote per il finanziamento delle Regioni.

aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati ^{ora}.

(321) Comma inserito dall'art. 2, comma 42, L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(322) Comma inserito dall'art. 4, comma 4-octies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

(323) Vedi, anche, l'art. 7-quater, comma 7, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(324) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 16 dicembre 2009.

(325) La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 6 novembre 2009, n. 284 (Gazz. Uff. 11 novembre 2009, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 77, comma 1, e 77-ter, commi 1, 3 e 19, promosse in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», al *artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato 25 marzo 1957*, al

Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223/96, al regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999, al regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005, ed al regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083/2006; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 5-bis, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge n. 203 del 2008, promossa in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al regolamento CE n. 1260/1999 ed al regolamento CE n. 1083/2006; ha infine dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 77-ter, comma 4, promossa dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, al «generale canone di ragionevolezza delle leggi», agli artt. 32 e seguenti, 104, 158 e 159 del Trattato istitutivo della Comunità europea, al Protocollo n. 20 del 1992 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, alla risoluzione CE 17 giugno 1997, al regolamento CE n. 2223/96, al regolamento CE n. 1260/1999, al regolamento CE n. 1290/2005 ed al regolamento CE n. 1083/2006.

Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ⁽³²⁶⁾

(326) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni

Le disposizioni tendono a razionalizzare ed a uniformare la disciplina della tesoreria unica.

Estensione del regime alle Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere comprese quelle universitarie, policlinici universitari IRCCS di diritto pubblico, Istituti zooprofilattici ed Agenzie sanitarie regionali.

di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

- a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;
- b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
- c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all' *articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, e all' *articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e

I commi 3 e 4 disciplinano l'accreditamento alle Regioni di somme in acconto su quelle che spettano loro in base alle assegnazioni del Fondo sanitario Nazionale.

addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all' *articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui al *1° articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione

vigente.

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56*, e successive modificazioni, all' *articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e all' *articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali

regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»⁽³²⁶⁾ ⁽³²⁷⁾

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo

annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi ⁽³³⁰⁾.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell' *articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all' *articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli *articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978* per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti

inadempimenti al SIOPE ⁽³²⁹⁾.

(327) La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(328) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 334 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

(329) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 23 dicembre 2009.

(330) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli enti del comparto sanitario della regione Puglia, il D.P.C.M. 20 marzo 2009; per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, il D.P.C.M. 2 luglio 2009; per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», il D.P.C.M. 28 dicembre 2009; per le strutture sanitarie della regione Lazio, il D.P.C.M. 30 dicembre 2009; per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il D.P.C.M. 10 dicembre 2009; per le strutture sanitarie della regione autonoma della Sardegna, il D.P.C.M. 25 febbraio 2010; per l'azienda sanitaria della

Disposizioni in materia di spesa sanitaria

Il comma 1 dispone il finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per il triennio 2009-2010:

conferma di 102.683 milioni di euro per l'anno 2009
determina in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010
determina in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011.

Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli Accordi di Intesa.

regione Molise, il D.P.C.M. 25 febbraio 2010.

Capo IV

Spesa sanitaria e per invalidità

Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, e all' *articolo 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ^{(337) (341)}

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' *articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-

L'accesso al finanziamento integrativo per gli anni 2010 e 2011 è subordinato alla stipula di specifica Intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 l. n.131/2003 da sottoscriversi entro il 31 ottobre 2008 che preveda:

<p>regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al <i>provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648</i>, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempi ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:</p>	<p>Riduzione dello standard dei posti letto</p>
<p>a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale⁽³⁴⁵⁾,</p> <p>b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall' <i>articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale; 2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto 	<p>Impegno delle Regioni alla riduzione delle spese per il personale attraverso:</p>
<p>Misure di riduzione stabile della consistenza organica.</p>	<p>Misure di riduzione stabile della consistenza organica.</p>
<p>Fissazione di parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse.</p>	<p>Fissazione di parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse.</p>

<p>comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1;</p> <p>c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa ⁽³⁴⁶⁾ ⁽³⁴⁷⁾ ⁽³⁴²⁾.</p> <p>1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l' <i>articolo 120 della Costituzione</i>, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la <i>legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, in materia di federalismo fiscale; inoltre, con la procedura di cui all' <i>articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo ⁽³⁴⁸⁾ ⁽³⁴³⁾.</p> <p>1-quater. All' <i>articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre</i></p>	<p>Impegno delle Regioni nei casi di squilibrio di bilancio sanitario ad attivare forme di compartecipazione dei cittadini</p> <p>In caso di mancato raggiungimento della nuova Intesa, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, vengono fissati gli standard di cui ai commi precedenti.</p> <p><i>Le disposizioni sul finanziamento determinano un incremento medio nel triennio 2009-2011 dell'1,57% a fronte di un incremento medio del triennio 2006-2008 del 4,77%, comportando un taglio rispetto alla programmazione tendenziale prevista nel Patto per la salute pari a 7,5 miliardi di euro per gli anni 2010 e 2011.</i></p> <p><i>Le Regioni hanno sottolineato con forza nelle sedi istituzionali – vedi parere al DPEF – il mancato rispetto del Patto per l'anno 2009 e insostenibilità del sistema conseguente i tagli operati. In tale situazione - che ha portato ad esprimere un parere negativo sulla manovra - appare difficile trovare una convergenza sulla Nuova Intesa.</i></p> <p>I commi da 1 quater a 1 septies apportano modifiche alla</p>
---	---

1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «di criteri e parametri fissati dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei

normativa vigente in materia di programmazione, tariffe ed accreditamento.

I quater - Le lettere a) e b) si riferiscono ai progetti per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e definiscono le modalità del riparto e le relative procedure di erogazione, prevedendo:

la sostituzione dello strumento di identificazione dei parametri di indirizzo della programmazione regionale, attualmente previsto nel PSN con linee guida del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali approvate con accordo in sede di Conferenza Stato - regioni; 'unificazione del provvedimento di l'assegnazione della quota di risorse vincolate con quello previsto per l'attribuzione della quota indistinta di parte corrente, l'erogazione da parte del ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) di un acconto pari al 70% della quota di competenza, subordinando l'erogazione del saldo dei progetti regionali di utilizzo delle predette somme e ed una rendicontazione sui risultati raggiunti; la mancata approvazione dei progetti come causa di mancata erogazione del

<p>progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata». ⁽³³⁸⁾</p> <p>1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8-sexies, comma 5:</p> <p>1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;</p> <p>2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole</p>	<p>saldo e di recupero dell'anticipazione del 70%.</p> <p>Il comma 1 quinquies modifica le disposizioni per la determinazione delle tariffe massime per l'assistenza specialistica ed il ricovero ospedaliero da parte del Governo e per la determinazione e l'applicazione del sistema tariffario da parte delle regioni, prevedendo la semplificazione delle modalità di determinazione delle tariffe con possibilità di utilizzare anche costi standard e tariffari già disponibili presso le Regioni e le PPAA;</p>
	<p>la funzionalità del sistema tariffario regionale alle caratteristiche organizzative e di attività delle strutture, verificate in sede di accreditamento;</p>

<p>regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il <i>decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994</i>, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994»;</p> <p>b) all' <i>articolo 1</i>, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies.»;</p> <p>c) all' <i>articolo 8-quater</i>, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie.»;</p> <p>d) all' <i>articolo 8-quinquies</i>:</p> <p>1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere-universitarie.»;</p> <p>2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «distinto per tipologia e per modalità di assistenza» è aggiunto il seguente periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati»;</p> <p>3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>l'assoggettamento anche per le istituzioni pubbliche e private assimilate alle aziende sanitarie regionali ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del D. Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni (IRCCS, istituti di enti di ricerca ed ospedali classificati ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge 833 del 1978), al regime degli accordi con gli altri soggetti pubblici e privati accreditati, ivi comprese le aziende ospedaliere universitarie, alla remunerazione</p>
---	--

<p>«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all' <i>articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288</i>. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli <i>articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833</i>, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell' <i>articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412</i> e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis).</p> <p>2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».⁽³³⁸⁾</p>	<p>tariffaria all'interno dei tetti finanziari e di attività predeterminati in sede di negoziazione e di contrattazione, alla determinazione di funzioni specifiche riconosciute dalle regioni, sulla base infine di tutte le altre previsioni in materia di autorizzazione ed accreditamento stabilite dalle regioni nell'ambito delle normative nazionali e regionali vigenti;</p>
<p>a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro</p>	<p>la mancata stipula degli accordi comporta la sospensione dell'accreditamento istituzionale dei professionisti e delle strutture;</p> <p>Il comma 1 sexies modifica le disposizioni in materia di controlli nell'erogazione di prestazioni a carico del SSN, prevedendo:</p>
<p>1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:</p>	<p>il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni in base al reddito, mediante una disciplina di collaborazione tra Agenzia delle entrate e SSN nell'ambito del sistema della tessera sanitaria, del sistema di autocertificazione da parte del cittadino, di</p>

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agencia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell' *articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all' *articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*, e successive modificazioni ed integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall' *articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni; ^{(340) (344)}

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese da gli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell' *articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, hanno

verifica da parte del SSN con eventuale recupero delle somme dovute dal cittadino pena l'esclusione dall'ammissibilità di ulteriori prestazioni a carico del servizio;

una disposizione che per le regioni interessate dai piani di rientro prevede che una quota delle risorse per investimenti, disponibili

<p>sotto scritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all' <i>articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67</i>, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminate dall' <i>articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, e dall' <i>articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentire la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all' <i>articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).⁽³³⁸⁾</p>	<p>per le predette nell'ambito di quelle ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni, possa essere utilizzata per il potenziamento degli strumenti di verifica e controllo gestionale;</p>
<p>1-septies. All' <i>articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di</p>	<p>Il comma 1 septies dispone un potenziamento del sistema di controllo delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione mediante la previsione che le Regioni assicurino per ciascun soggetto erogatore delle prestazioni un controllo di almeno il 10 % delle cartelle cliniche .</p>

inappropriatezza individuate dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».⁽³³⁸⁾

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.⁽³³⁹⁾

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

(337) Comma sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così modificato dall'art. 22, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(338) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, che ha sostituito l'originario comma 1, con gli attuali commi 1,

Il comma 2 prevede l'incremento del finanziamento cui concorre lo Stato in relazione agli oneri per il rinnovo degli Accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato per il biennio 2006-2007 di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dal 2010, anche per l'attuazione del Progetto della Tessera sanitaria finalizzato al collegamento dei medici ed alla ricerca elettronica.

Il comma 3 sopprime la previsione di incompatibilità con le cariche istituzionali del commissario ad acta per le Regioni con i Piani di rientro.

1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

(339) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(340) Lettera così modificata dall'*art. 41, comma 6-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(341) Per la rideterminazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 giugno 2009, n. 77* e, successivamente, l'*art. 22, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(342) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(343) Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(344) Vedi, anche, il *D.M. 11 dicembre 2009*.

(345) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lettere a) e b), nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost.

(346) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lettere a) e b), nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost.

(347) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, lettera c), nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1^o luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 32 Cost.; ha dichiarato, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-bis, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-

	<p><i>legge n. 78 del 2009</i>, convertito in legge, con modificazioni, dall'<i>art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009</i>, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.</p> <p>(348) La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010, n. 40 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2010, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1-ter, nel testo modificato, limitatamente alle parole «entro il 15 ottobre 2009», dall'<i>art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2009</i>, convertito in legge, con modificazioni, dall'<i>art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009</i>, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.</p>
	<p>Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidità civili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. ⁽³⁴⁹⁾ 2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'<i>articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698</i>. ⁽³⁴⁹⁾ 3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata

notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasessantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3. ⁽³⁴⁹⁾

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido

sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile. ⁽³⁴⁹⁾ ⁽³⁵⁰⁾

(349) Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

(350) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *D.M. 29 gennaio 2009*.

Titolo IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

**Capo I - Misure fiscali
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA**

Art. 81. Settori petrolifero e del gas

omissis

29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti ⁽³⁶¹⁾ ⁽³⁵⁷⁾

omissis

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato ⁽³⁶³⁾ ⁽³⁶⁸⁾ ⁽³⁵²⁾

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

Istituzione di un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Previsione di una carta acquisti (social card) con oneri a carico dello stato. Viene disciplinata la procedura di individuazione dei titolari della social card, di determinazione dell'ammontare del beneficio, le modalità ed i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio.

decreto, con decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 ⁽³⁶⁹⁾ ⁽³⁵²⁾ ⁽³⁶²⁾

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, ⁽³⁷⁰⁾ ⁽³⁵³⁾ possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa ⁽³⁷¹⁾ ⁽³⁵²⁾.

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

- a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici ⁽³⁷²⁾.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti ⁽³⁶⁴⁾ ⁽³⁷³⁾.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti ⁽³⁷⁴⁾.

omissis

(351) Comma soppresso dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

	<p>(352) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(353) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(354) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(355) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(356) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>(357) Per l'integrazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'art. 24, comma 29, L. 7 luglio 2009, n. 88 e, successivamente, l'art. 24, comma 1, L. 23 luglio 2009, n. 99.</p> <p>(358) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 27, comma 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, il comma 32 del suddetto art. 27, L. 99/2009.</p> <p>(359) Comma sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così modificato dall'art. 56, comma 3, L. 23 luglio 2009, n. 99.</p> <p>(360) Con Del. 4 luglio 2008, n. ARG/com 91/08 (Gazz. Uff. 14 luglio 2008, n. 163) sono state emanate disposizioni urgenti in</p>
--	--

materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui al presente comma. Vedi, anche, la *Del. 11 dicembre 2008*, n. VIS 109/08.

(361) Vedi, anche, il *D. Dirett. 16 settembre 2008* e il comma 18 dell'*art. 19, D.L. 29 novembre 2008*, n. 185, convertito con modificazioni, dalla *L. 28 gennaio 2009*, n. 2.

(362) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D. Dirett. 16 settembre 2008*, il *D.M. 11 dicembre 2008* e il *D.M. 2 settembre 2009*.

(363) Vedi, anche, il comma 345–duodecies dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005*, n. 266, aggiunto dal comma 1–bis dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008*, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008*, n. 190.

(364) Vedi, anche, il comma 345–duodecies dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005*, n. 266, aggiunto dal comma 1–bis dell'*art. 4, D.L. 9 ottobre 2008*, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, dalla *L. 4 dicembre 2008*, n. 190.

(365) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 81*, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008*, n. 133, promossa in riferimento all'*art. 117*, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 81*, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche

introdotta dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(366) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(367) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(368) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(369) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(370) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche

introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(371) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(372) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(373) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(374) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(375) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche

introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

(376) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 15 gennaio 2010, n. 10 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 38-ter, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promossa in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, promosse in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione.

L. 4 dicembre 2008, n. 189 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2008, n. 286.

testo aggiornato marzo 2010

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI E OSSERVAZIONI
<p>Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari</p> <p>Art. 1.</p> <p>1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽³⁾</p> <p>a) nel primo periodo le parole da: « con la facoltà» fino a: «delle aziende ospedaliere» sono soppresse;</p> <p>b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più subcommissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari</p>	<p>Viene soppressa la facoltà del Commissario ad acta nominato nelle Regioni con i Piani di rientro di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori Generali. (vedi lett. b)</p> <p>Nomina di uno o più subcommissari esperti con il compito di affiancare il Commissario per la puntuale attuazione del piano.</p> <p>Il Commissario può disporre motivatamente nei confronti di Direttori generali di ASL, AO, IRCCS e Aziende ospedaliere</p>

anche quali soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con l'ente del servizio sanitario.»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»⁽⁴⁾

2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere deliberata qualora si

universitarie la sospensione dalle funzioni, fermo restando il trattamento economico.

Gli oneri della gestione commissariale sono a carico delle Regioni.

Per le Regioni con i piani di rientro e con Commissario ad acta può essere autorizzata dal Consiglio dei Ministri l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento condizionato alla verifica degli adempimenti. E ciò:

siano verificate le seguenti condizioni: ⁽³⁾

a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;

b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005 ⁽⁴⁾.

- quando si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione, una situazione di emergenza finanziaria;

- quando siano stati adottati dal Commissario ad acta provvedimenti significativi di reale correzione degli andamenti di spesa, da monitorare nel Tavolo di verifica adempimenti congiuntamente al Comitato permanente per la verifica dei LEA.

In merito a tali disposizioni, si riporta lo stralcio del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante il Parere espresso in Conferenza Stato-Regioni del 20 novembre 2008 sul Dl 154 in corso di conversione: "La norma, di fatto attraverso le deroghe supera il Tavolo tecnico di monitoraggio, quello che monitora gli adempimenti delle Regioni in disavanzo e trova fondamento nel richiamo "all'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti" che è principio valido per tutte le regioni in materia sanitaria e non solo per le regioni commissariate. Non da ultimo, da sottolineare che i provvedimenti non contengono mai norme in favore degli enti virtuosi ma, anzi, ad essi vengono chiesti ulteriori sacrifici a salvaguardia del sistema generale. Si tratta pertanto di attuare le norme già in vigore per premiare le regioni virtuose, come ad esempio la possibilità di incremento della percentuale di erogazione dell'anticipazione sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario, dal 97% al 100%, per le regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico, (L.296/2006, art.1, comma 796, lett.d), punto 3)."

Le somme erogate sono a titolo di anticipazione e sono soggette a recupero se la Regione non attua il Piano.

3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269».

5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro; conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

(3) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 dicembre

Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Gaslini di Genova

Incremento per l'anno 2009 di 434 milioni di euro al finanziamento del SSN cui concorre lo Stato a totale copertura dell'abolizione del ticket di 10 euro per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale. Pertanto le misure previste nella L. n. 133 e relativa alle riduzioni dei compensi dei Direttori generali, degli organi politici e di altre forme di compartecipazione alla spesa operano con effetto dal 2010.

Le Regioni, sempre nel citato documento di parere al DL 154, hanno comunque sottolineato che: "Per quanto la norma sia stata fortemente voluta dalle Regioni perché già prevista negli Accordi sul patto della salute dell'anno scorso, occorre sottolineare che le risorse per la copertura di questa spesa sono state trovate riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate prevalentemente destinate alle Regioni, ovvero con un "giroconto" di risorse che di fatto creerà

2008, n. 189.

(5) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 6-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1-bis. *Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120* ⁽⁶⁾

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti».

(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 1-ter. *Abrogazione dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31* ⁽⁷⁾

1. L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.

(7) Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189.

altri problemi finanziari alle Regioni su altro fronte."

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria E' stato reso necessario prorogare il termine del 31 gennaio 2009 previsto nella legge n. 120/2007 al 31 dicembre 2012 per tutti gli interventi al fine di ricondurre a regime l'attività libero-professionale intramuraria.

L'articolo 24 ter che viene abrogato prevedeva l'applicazione dal gennaio 2009 delle disposizioni sul riposo giornaliero del personale sanitario.

Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. ⁽¹⁹⁾

1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. ⁽²⁰⁾

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli *articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis*, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. ⁽²⁰⁾

1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. ⁽²⁰⁾

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del *comma 177-bis dell'articolo 4*

Copertura di 434 milioni di euro per l'anno 2009 con riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai FAS.

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti⁽¹⁸⁾.

(18) Per la rideterminazione della dotazione del fondo di cui al presente comma, vedi gli artt. 1, comma 11 e 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, l'art. 14, comma 5, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, l'art. 25, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e l'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26.

(19) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(20) Comma inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater.

(21) Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 21, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e il comma 23 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.

Art. 7. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco n.1
(Articolo 5-bis) (22)

Disposizione e normativa	Codice e UPB	Denominazione CAP	Capitolo	Descrizione UPB	Integrazione	
					2008	2009
MINISTERO DELL'INTERNO						
<i>Legge 23 settembre 1993, n. 379</i>	5.1.2	Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana Ciechi	2316/1	Protezione e assistenza sociale	289.128	289.128
<i>Legge 12 gennaio 1996, n. 24</i>	5.1.2	Contributo Compensativo	2316/2	Protezione e assistenza sociale	259.688	259.688
<i>Legge 28 agosto 1997, n. 284</i>	5.1.2	Contributo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi	2316/6	Protezione e assistenza sociale	43.995	43.995
Totale parziale					592.811	592.811

(22) Elenco implicitamente aggiunto ai sensi dell'art. 5-bis del presente provvedimento, come inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189.

Legge 28 gennaio 2009 n. 2

conversione in legge con modificazioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 “**Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale**”

Art. 6-bis *Disposizioni in materia di disavanzi sanitari* ⁽⁴¹⁾

1. L'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.

2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'*articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'*articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.

(41) Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

